Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SUL

SISTEMA IPOTECARIO

A FORMA

DEL MOTO-PROPRIO DI NOSTRO SIGNORE

PAPA LEONE XII.

In data 30 *Gennajo* 1828.

ROMA 1828.

Nella Stamperia della Rev. Cam. Apost.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SUL

SISTEMA IPOTECARIO

Rimanendo Noi confermati per la generale direzione, e sorveglianza di quanto concerne il sistema ipotecario, a forma del Moto Proprio della Santità di Nostro Signore LEONE PAPA DUODECIMO del giorno 30 Gennajo 1828 pubblichiamo in esecuzione degli Ordini Sovrani, ed a seconda di ciò che viene prescritto nell'Articolo 191 del sullodato Moto Proprio, il presente regolamento disciplinare, quale essendo stato sottoposto a Sua Santità, ne ha riportato l'espressa approvazione comunicataci coll'Oracolo della sua viva voce. Ciascuno pertanto in esso compreso sarà strettamente obbligato ad osservarlo, ed eseguirlo per quello che lo riguarda.

CAPITOLO I.

Delle iscrizioni, e del modo di eseguirle.

Art. 1. A seconda dell'Articolo primo del Moto Proprio essendo permessa l'iscrizione dell'ipoteca sopra i fondi stabili solamente, non si riceverà dai Conservatori quella che venisse costituita su gli animali, benchè formino greggie, o armento separato; sopra i fondachi e botteghe, su gli stabilimenti d'industria, di manifatture, o di ogni altra cosa di simil natura, quantunque venga considerata per modo di università.

2. Le note da esibirsi per ottenere l'iscrizione della ipoteca dovranno contenere.

1.° Nome, e Cognome, Paternità, e Patria del creditore, e del debitore.

2.° La data, e la natura del titolo.

3.° La indicazione della contrada, e dei confini del fondo se l'ipoteca è convenzionale.

4.° L'ammontare del capitale dei crediti espressi nel titolo, o valutati dall'iscrivente nei casi, nei quali è permessa questa valutazione estimativa.

Digitized by Google

5.° L'epoca della esigibilità.

6.° L'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell'officio di conservazione.

3. Per l'iscrizione degli atti di esecuzione si presenteranno le note in conformità di quanto sopra è stato espresso. Se viene presentato all'ufficio un'atto di esecuzione sopra fondi già oppignorati, o un decreto che ammette il nuovo creditore di stare alla fatta esecuzione, deve il Conservatore in conformità dell'Articolo 155 del Moto-Proprio iscrivere l'uno, o l'altro sul registro in data corrente, ed inoltre notare in margine, la iscrizione della precedente esecuzione, come in margine di questa deve notare la seconda, e così eseguire lo stesso per le altre che sopravvenissero. Le note poi per la iscrizione de'vincoli fidecommissarj devono contenere la designazione specifica delle persone dell'istitutore, e del primo chiamato, dei fondi soggetti al fidecommisso chiaramente identificati, e stimati; e della sostanza delle disposizioni, e sostituzioni ordinate nell'atto, in cui viene istituito il fidecommisso. Questo atto come i documenti in caso di rinnovazione debbono restituirsi all'esibente, dopo essere stati esaminati dal Conservatore, e richiamati nelle note.

4. La mancanza, o l'erroneità di alcune delle espresse indicazioni, porterà la nullità della iscrizione a forma dell'articolo 45 del Moto-Proprio nel solo caso, che rendono sostanzialmente incerte le persone, il fondo, o le somme per le quali ebbe luogo l'iscrizione.

5. Le note che a seconda dello stesso articolo possano stendersi in carta libera, saranno vidimate pel bollo in debito, dalli Conservatori, e riportate nel Sommario d'officio per esigerne l'importo insieme con le tasse, e con gli emolumenti dai debitori.

6. Le iscrizioni dei Creditori e Legatarj contemplati nell'articolo 41 del Moto Proprio potranno riceversi dai Conservatori sull'appoggio della relativa particola legale del testamento, o di altro titolo, capace secondo le leggi a fornire l'ipoteca.

7. Analogamente all'articolo 44 del Moto Proprio non potranno riceversi, nè rinnovarsi dai Conservatori le iscrizioni a carico dei terzi possessori, pur'anco anteriori alla cessazione del così detto Regno d'Italia, per i beni da essi acquistati, e che furono avocati al Governo Italiano, o posteriormente incamerati. Per quelle iscrizioni che esistessero a gravame delli sopranominati, rimane provveduto con la notificazione della Segreteria di Stato de'5 Agosto 1823.

8. Tali disposizioni non ledono il diritto dei legittimi possessori de'Canoni, e Livelli conservati dalle leggi del Governo

Digitized by Google

Italiano sulli beni avocati, e non venduti a tutto il giorno 14 Febraro 1802.

9. Le cause Pie, le quali hanno un titolo universale, ma non proveniente da dominio fondiario per esigere decime, o prestazioni, potendo fare in conformità dell'articolo 39 del Moto Proprio una sola iscrizione di questo titolo universale, sarà dovuto un solo emolumento al Conservatore.

10. La richiesta in iscritto, ossia la nota per ottenere le formalità ipotecarie, deve aver luogo soltanto per le iscrizioni dei crediti, e non per le trascrizioni, estratti, certificati, cancellamenti, restrizioni, trasporti, o altre qualsivogliano, che debbonsi dai Conservatori eseguire in seguito della richiesta verbale, o della presentazione dell'atto che dà luogo alla formalità.

11. In margine di ogni iscrizione verrà segnato con diligenza allo spirare del decennio, se è stata rinnovata, ovvero rimasta perenta.

CAPITOLO II.

Delle rinnovazioni.

12. Le iscrizioni debbono rinnovarsi allo spirare del decennio, vale a dire, che se la primitiva fù registrata per esempio il primo Decembre 1827, la rinnovazione deve farsi non più tardi del primo Decembte 1837, salvo quanto è stabilito dal Moto Proprio rapporto al semestre successivo, e se l'ultimo giorno in cui scade la rinnovazione fosse festivo, il creditore è obbligato di fare la rinnovazione nel giorno precedente.

13. Le note per la rinnovazione dovranno portare l'epigrafe = *Nota per la rinnovazione della iscrizione ipotecaria presa nell'officio di . . . . . il giorno . . . . . n.° . . . . . .*, e si chiudono colle parole = *Si richiede la conferma della iscrizione anteriormente presa per conservare la ipoteca sopra . . . .*

14. Quando si dovesse rinnovare una ipoteca generale contro il principal debitore, e contro li terzi possessori dei fondi, nell'ultimo articolo della nota di rinnovazione, dopo avere l'iscrivente espressa la generalità a carico del principal debitore, sarà tenuto a specificare individualmente rispetto agli altri, i beni affetti all'ipoteca, passati in possesso di ciascuno di essi.

15. Potendosi rinnovare una iscrizione a favore di persone succedute nei diritti del primo iscrivente, o estendere il gravame ad altri debitori surrogati, quando questi non abbia già fatto eseguire nei registri il legale annotamento, dovrà giustificare il titolo, ed esibirlo all'officio, cioè, se trattasi di successione inte-

Digitized by Google

stata, un Mandato stragiudiziale del Giudice competente, che dimostri la qualità ereditaria; la particola del Testamento, o Codicillo nelle successioni testate; l'atto di cessione, donazione, o altro nelle traslazioni volontarie; e la sentenza se la traslazione è ordinata dal Giudice.

16. Nelle rinnovazioni li Conservatori, oltre alle operazioni eguali come per le prime iscrizioni, dovranno ancora indicare alla testa di ciascuna rinnovazione della iscrizione, che trascriveranno letteralmente nel registro di formalità, non solo l'officio ed il giorno dell'antecedente iscrizione, ma ben'anche il numero del volume, e dell'articolo sotto del quale trovasi quella riportata nell'antico registro. In margine poi delle antiche iscrizioni che non fossero state rinnovate, dovrà apporre la parola = *perenta*. Per le ipoteche che cesseranno in seguito degli ordini dei Capi delle Provincie, dovranno aggiungere = *che rimangano perente in conformità del foglio dell' Eminentissimo Legato, o Monsignor Delegato di . . . . . sotto la data del giorno . . . .*, e procederanno quindi alla rinnovazione delle altre, comprese nelle prime loro note, ossiano elenchi.

17. Il semestre accordato dopo il decennio per poter rinnovare le iscrizioni ipotecarie, è di assoluto rigore; spirato che sia, non è più autorizzato il Conservatore a rinnovarle, essendo rimasta la prima iscrizione per diritto perenta. Nel giorno 15 del terzo mese dell'indicato semestre, dovranno i Conservatori aver consegnato al loro Capo della Provincia le due prescritte note, o elenchi in doppia copia. Nel mese successivo, dovranno essere intimate; dopo l'intimazione, si accordano quindici giorni alle persone, e corpi morali designati nelllarticolo 39 del Moto Proprio, per addurre le prove giustificative, che le iscrizioni non debbano essere rinnovate di officio; altri quindici giorni perchè i Capi di Provincia rimettano i loro ordini ai Conservatori, e gli ultimi quarantacinque giorni si accordano alli stessi Conservatori, perchè eseguiscano sopra i registri le rinnovazioni di officio, e le dichiarazioni nelle altre che rimangano perente.

18. Sarà in facoltà dell'iscrivente, quando sia persona *sui juris*, il rinnovare la presa iscrizione anche in minor somma, o restringerla sopra alcuni fondi, senza dover premettere la formale cancellazione, o riduzione della primitiva iscrizione. In tal caso però la nota di rinnovazione sarà firmata dallo stesso Creditore, e riconosciuta legalmente la firma, quando non sia cognita al Conservatore.

19. Il privilegio che godono le iscrizioni delle donne per le loro doti è personale, quindi cessa con la morte delle donne me-

Digitized by Google

desime. Se la rinnovazione della iscrizione si dimanda dagli eredi, o successori qualunque in loro proprio nome, il Conservatore non può riceverla come privilegiata, ma solo sotto la regola generale, e comune alle altre iscrizioni; se poi la dimanda venisse fatta in nome delle donne istesse, la cui morte non è tenuto conoscere il Conservatore in officio, sarà ricevuta come dotale, essendo riservato ai Tribunali il decidere sulla validità, e regolarità di tale iscrizione. Ciò non dispensa il Conservatore di rinnovarla di officio, in caso che alcuno non si presenti per rettificare la primitiva iscrizione.

20. Le iscrizioni per titoli anteriori al sistema ipotecario ricevute nella istituzione del medesimo, debbono rinnovarsi come le altre, allo spirare del decennio da contarsi dal giorno in cui si trovano riportate sopra i registri, allorchè furono per la prima volta rinnovate.

21. Nel riportarsi sul registro dei depositi le note per la rinnovazione, si deve indicare il titolo originario che costituisce l'ipoteca, e la primitiva iscrizione.

CAPITOLO III.

Delle trascrizioni.

22. Quando si fà trascrivere qualche atto per la parte soltanto di alcuno dei diversi acquirenti, il Conservatore indicherà in termini espressi tanto sul registro, quanto sulla fede che rilascia appiè dell'atto medesimo che restituisce, la porzione dei fondi per i quali ha avuto luogo la formalità.

23. Non dovendosi fare la iscrizione di officio, allorchè coll'atto da trascriversi se ne presenta altro che dimostra soddisfatto il prezzo, e adempiuti i patti assunti dal compratore, dovrà il Conservatore ritenere in officio tale atto, e notarlo nel rispettivo registro, in discarico del suo operato.

24. Nei casi in cui ha luogo l'iscrizione di officio per essersi trascritto un qualche atto, deve farsene una sola, e non moltiplicarla in ragione dei patti.

L'iscrizione deve essere in favore del venditore, o di quelle persone che avessero sborsato il denaro in pagamento del prezzo; e se diverse fossero queste persone, allora si farà l'iscrizione particolare, in favore di ciascuno di essi.

25. L'atto che si esibisce per essere trascritto, deve restituirsi al requirente con la relazione dell'eseguita trascrizione, senza esigere un nuovo emolumento per questa relazione o fede, come sopra da farsi.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Del subingresso, riduzione, estinzione, e cancellamento delle ipoteche.

26. La presentazione dell'atto legale comprovante il pagamento del debito per cui fù iscritta l'ipoteca, è sufficiente ad autorizzare i Conservatori alla cancellazione delle iscrizioni medesime.

27. Non si potrà effettuare la cancellazione, o riduzione di una ipoteca iscritta a favore della Reverenda Camera Apostolica, o a favore delle Amministrazioni da essa dipendenti, senza l'espresso permesso in iscritto di Monsignor Tesoriere Generale, il quale dopo essere stato prodotto presso alcuno de' Cancellieri della Camera, dovrà rilasciarsi in copia autentica, onde essere conservato in officio.

28. Il consenso per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie in favore delle Chiese, e Luoghi Pii, dovrà essere approvato dall'Ordinario, o dalla Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, a seconda delle somme delle quali si tratta. Quello per la radiazione delle iscrizioni in favore dei stabilimenti addetti alla pubblica istruzione, deve approvarsi dalla Sacra Congregazione degli Studj; quelle in fine a favore delle Comunità ed Amministrazioni dalle medesime dipendenti, dovrà essere approvato dalla Sacra Congregazione del Buon Governo.

29. Gli Spedali di Roma a seconda de' privilegj Pontificj sono abilitati a qualunque costituzione, e cancellazione d'ipoteca, senza obbligo di alcun benéplacito o altre formalità che si esigono per le contrattazioni dei Luoghi Pii.

30. Il Cessionario di una iscrizione, per farla cancellare, è in obbligo di far prima notare legalmente sui registri il subingresso in di lui nome.

31. Volendosi ridurre una ipoteca iscritta, non fà bisogno cancellarla, ma soltanto si deve riportare l'analoga annotazione in margine della stessa iscrizioue.

32. Il Conservatore delle ipoteche a cui venga esibito l'originale, o la copia autentica dell'atto di cessione di una iscrizione della quale si richiede il trasferimento sul registro di formalità ove trovasi iscritta, porrà in margine della medesima iscrizione, e precisamente nella colonna destinata per i cambiamenti di domicilio la richiesta annotazione, indicante la variazione del domicilio quando ciò siegua, o la conferma dell'antico già eletto;

Digitized by Google

il nome, e qualità del cessionario, la somma ceduta, la data dell'atto di cessione, il nome del Notajo che hà stipolato, e la casella del repertorio sotto cui viene riportata. Il richiedente si firmerà insieme con il Conservatore, e quando per questa, od altre simili operazioni non vi sia spazio sufficiente, si dovranno scrivere nella colonna del centro del registro corrente delle iscrizioni, con le opportune osservazioni, e chiamate.

33. Se la cessione fosse fatta in favore di più persone, e per rate diverse, dovrà il Conservatore eseguire tante separate annotazioni, quanti sono i cessionarj, indicando la rispettiva data del credito ceduto, e riportandone ciascuna nel repertorio.

CAPITOLO V.

Degli obblighi, e della responsabilità dei Conservatori, della pubblicità dei loro registri, e della forma con cui devono esser tenuti.

34. Devono i Conservatori formare con esattezza le note, ossiano elenchi espressi negli Articoli 70, e 76 del Moto Proprio. Nell'atto stesso che consegneranno tali elenchi, sono tenuti i Segretarj generali delle Legazioni, e Delegazioni, restituire una copia di ciascuna di esse al medesimo Conservatore, colla fede del seguito deposito dell'altra uniforme. Il Conservatore di Roma, e sua Comarca ne ritirerà la fede dal Cancelliere di Monsig. Uditore della Camera, e quello di Velletri dal Cancelliere, o Segretario dell'Emo Sig. Cardinal Decano. Tutti li Conservatori poi dovranno custodire in officio tali elenchi, e fedi di seguito Deposito in discarico del loro operato.

35. In detti elenchi, o note vi sarà una colonna in bianco nella quale, ed in margine di ciascuna iscrizione ipotecaria sono in obbligo i Cursori di segnare il giorno, il luogo, e la persona a cui hanno lasciata la intimazione, di cui parla l'Articolo 72, e 76 del lodato Moto Proprio.

36. Li Cursori esigeranno il loro emolumento nell'atto della presentazione della intimazione, dallo stesso Creditore, o da quello che é in obbligo di rinnovare la iscrizione; e quando abbiano da intimare per affissione, saranno soddisfatti dai Conservatori, i quali se ne rimborseranno nell'atto del versamento, consegnando per contanti le ricevute degli stessi Cursori. Nel caso che si ricusasse di pagare il suddetto emolumento dal creditore, o da quello che è in obbligo di rinnovare la iscrizione, faranno i Cursori sottoscrivere l'intimazione dall'Autorità giudiziale del luo-

Digitized by Google

go, tassandosi il competente emolumento, e quindi torneranno in Casa di quello in di cui nome è l'iscrizione, o che deve rinnovarla, e per l'importo loro dovuto procederanno, agli atti esecutorj.

37. Ciascun'atto trascritto, o riportato nei tre ultimi registri indicati nell'articolo 172 del Moto Proprio, deve essere firmato dal Conservatore, dopo averlo diligentemente collazionato.

38. Quindi dal medesimo Conservatore si scrive sulla nota, e rispettivamente sull'atto esibito dal requirente trascrizioni, la relazione del registro fattone, indicante il giorno, la pagina, il numero, e l'articolo sotto il quale è riportato; vi si nota ancora la somma percetta tanto per la tassa del Governo, che per gli emolumenti, e si restituisce alla stessa parte requirente, ritirando dalla medesima la ricevuta del precedénte deposito.

39. Si ritiene, e si conserva nell'officio una delle note esibite per ottenere la iscrizione.

40. Nel secondo registro destinato alle iscrizioni ipotecarie, vi è un margine in bianco d'ambedue i lati di ciascuna pagina; quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio, ed i subingressi che possono aver luogo, l'altro a mano destra, per notare le cancellàzioni, e le riduzioni d'ipoteche. Tali annotazioni debbano essere egualmente sottoscritte dal Conservatore, ed il documento che hà servito di base alle cancellazioni, o riduzioni, si annette alla nota esibita per la iscrizione; ed il tutto si deve custodire con esattezza nell'officio.

41. In uno dei libri che debbono ritenere i Conservatori, si descrive alla testa di ciascun foglio il nome, e cognome di ogni possidente gravato d'ipoteca, e s'indicano tutte le iscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene in forma d'Indice una tavola alfabetica in cui si notano i nomi di tutti i possessori gravati d'ipoteca, dei quali si è fatta nota nel succitato libro indicato Repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

Il terzo finalmente è destinato per notarvi di giorno in giorno con numero progressivo gli emolumenti di qualunque specie essi sieno, e per qualsiasi titolo che esiggono i Conservatori; indicando, la qualità dell'atto che si eseguisce, o si rilascia, il nome e cognome del richiedente, e di quello a cui l'atto stesso si riferisce, ed in fine la somma percetta.

42. Per la uniformità, e per il buon'andamento dell'Amministrazione, tutti i registri di formalità, e l'indicati libri saranno forniti ai Conservatori, col mezzo dell'Amministrazione generale del bollo e registro.

Digitized by Google

43. Dovranno immancabilmente i Conservatori riportare nel registro di deposito, i soli atti d'iscrizione, o trascrizione nello stesso giorno in cui vengono esibiti, rilasciandone nel tempo istesso la ricevuta agli esibenti. In mancanza, soggiaceranno a tutti i danni che potessero avvenire per il loro ritardo, ed alle multe comminate nel Moto Proprio. Dopo eseguita la registrazione nei libri di formalità, restituiranno tanto il titolo, o la copia autentica del titolo, quanto una delle due note, in fine della quale aggiungeranno il certificato della fatta iscrizione, come in fine dell'atto, la fede della trascrizione.

44. La ricevuta del deposito degli atti per essere iscritti, o trascritti, si rilascierà in carta libera a forma del §. 15 dell'art. 217 del Regolamento sul registro e bollo, quando la tassa, ed emolumenti da pagarsi, non ecceda gli scudi quattro.

45. Per eseguire l'iscrizione, non altro osservar deve il Conservatore, se non che gli atti presentati sieno conformi alla legge, ne devono incaricarsi di quei difetti, che non portano nullità della iscrizione.

46. Gli officj delle ipoteche rimarranno aperti in tutti i giorni, eccetto i festivi di precetto, per lo spazio non minore di ore sette, da indicarsi al pubblico con apposita Tabella affissa in officio in luogo a tutti visibile.

47. I Conservatori non potranno ammettere alcun'Impiegato, senza averne prima riportato in iscritto l'approvazione dalla Prefettura degli Archivj, e non potranno in egual modo dimetterli, che con intelligenza della stessa Prefettura. Per gli attuali impiegati, invieranno l'elenco entro lo spazio di un mese dalla data del presente.

48. In caso d'impedimento del Conservatore, sia per malattia, o altra causa legittima di breve durata, basterà dar parte alla Prefettura della persona, munita di regolare procura che provvisoriamente lo rappresenta. Se poi l'impedimento si estendesse ad un lasso di tempo che fosse per oltrepassare il mese, la persona sebbene munita del Mandato, dovrà ottenere l'autorizzazione della Prefettura medesima.

49. Nessun Conservatore rinunziante, potrà abbandonare il suo posto avanti l'istallazione del successere, sotto pena di rispondere di tutti i danni, ed interessi che la vacanza dell'officio anche momentanea potesse apportare.

50. La cauzione che ogni Conservatore deve prestare prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, ed in garanzia e responsabilità delle medesime, deve essere approvata dalla Prefettura. Durerà per tutto il tempo in cui il Conservatore rimane in cari-

Digitized by Google

ca, e per il corso di altri anni dieci. Dopo spirato questo termine non trovandosi promossa alcuna azione a di lui carico, e verificata la regolarità dei registri, e di quanto altro al medesimo apparteneva, potrà chiedersi la cancellazione della ipoteca, e l'esonerazione della responsabilità ulteriore.

51. Le iscrizioni, trascrizioni, rilascio di certificati, ed altro che possano riguardare l'interesse del Conservatore, saranno redatti a diligenza del primo Impiegato del di lui officio, sotto la propria responsabilità, non disgiunta da quella del Conservatore, il quale firmerà l'atto, insieme col suddetto Impiegato, tanto sopra i registri, che sopra i certificati.

52. Li registri di formalità, le note ed altri recapiti depositati in officio debbano gelosamente, e con ogni diligenza conservarsi nel medesimo, e rinchiudersi in appositi Armadj, e Custodie, affinchè niuna carta, o registro possa perire.

53. Le iscrizioni prese di officio dipendentemente da un'atto trascritto, si dovranno riportare nel registro di deposito, attergando alle medesime, un separato numero progressivo, disgiunto da quello della trascrizione, ma rilasciando una sola ricevuta.

54. Nel ripetuto registro di deposito, e precisamente nelle rispettive colonne delli creditori, e debitori, dovranno segnarsi tutti, e singoli i loro nomi e cognomi, specificati, e indicati nella nota d'iscrizione, o nell'atto di trascrizione.

55. Non possono obbligarsi le parti a ritirare il certificato di eseguita cancellazione, riduzione, surrogazione, ed altro, onde non costringerli a pagare un doppio emolumento.

56. Nel rilascio dei certificati affermativi delle Ipoteche, si dovranno trascrivere per maggior lume e cognizione delle parti interessate, tutte le indicazioni segnate nella nota d'iscrizione, come trovansi riportate nel registro. Mancando i Conservatori saranno tenuti rilasciare un nuovo certificato, senza potere esigere alcun pagamento. Richiedendosi un certificato progressivo dalla data in cui venne rilasciato il primo, non potranno i Conservatori ricusarlo.

57. A richiesta scritta dagli Amministratori Ecclesiastici, o camerali, accompagnata dal mandato di mano-regia spedito contro alcuno dei debitori del Governo, dovranno i Conservatori rilasciare ai medesimi Amministratori, il certificato delle ipoteche iscritte a gravame degli enunciati debitori, ritirando soltanto il reintegro della carta bollata, e bajocchi dieci per ogni foglio di scritturazione a due facciate di venticinque linee per facciata, e diciotto sillabe per linea, salvo in favore degli stessi Conservatori il diritto di conseguire gli emolumenti, allorchè le Casse Camerali li avranno ricuperati dai debitori.

Digitized by Google

58. Li certificati affermativi delle ipoteche iscritte, che si rilasciano dalli Conservatori, dovranno pure indicare gli atti riportati sopra il registro di trascrizione: il simile dovrà pure eseguirsi nelli certificati negativi, a meno che non si vogliono esclusi dalle parti.

59. Nelli registri di formalità dovranno copiarsi nell'indicata colonna, le note presentate, per intero; la cui scritturazione dovrà essere di seguito senza lacune, o cancellazioni, poichè, occorrendo la necessità di qualche correzione, per solo errore di copia, si dovrà questa portare in margine con la postilla da sottoscriversi dal Conservatore.

60. Gli elenchi che li Conservatori rimettono alli rispettivi Capi di Provincia, per le rinnovazioni delle iscrizioni, dovranno contenere tutte le indicazioni per ben identificare il debitore, e creditore, il domicilio eletto, o reale, la somma, e la qualità della ipoteca.

61. I Conservatori dovranno depositare nelle casse Camerali che saranno loro destinate da Monsignor Tesoriere, e nelle epoche dal medesimo stabilite nel Regolamento disciplinare del 22 Decembre 1826, l'ammontare delle tasse percette a conto del Governo, ritenendo l'onorario a loro determinato. Trasmetteranno ad ogni fine di mese il conto di cassa tanto a Monsig. Tesoriere, che alla Prefettura, come ad ogni fine di anno rimetteranno in egual modo il rendiconto generale.

62. Non possono ricusare l'esibita dei registri, note, e libri delle ipoteche, agli Ispettori del Registro che manda Monsig. Tesoriere, ma per il solo oggetto di verificare i conti delle tasse.

63. È vietato ai Conservatori di far credito per le tasse, e facendolo, sono tenuti del proprio come se le avessero esatte.

64. Quando la tassa è stata pagata nel primo officio ove fù fatta la iscrizione, gli altri Conservatori non potranno esigere che il solo emolumento, e rimborso della carta bollata, e mediante l'esibita della copia di quietanza della tassa, o del certificato della prima iscrizione, devono eseguire ciascuno per i beni del loro Circondario, la richiesta iscrizione.

65. Il minimo della tassa che si esigerà dai Conservatori per le iscrizioni, e trascrizioni, è di bajocchi cinque.

66. Volendosi ripetere un'iscrizione, o trascrizione in diversi officj, deve esibirsi al Conservatore di questi, la quietanza comprovante il pagamento intiero della tassa fatta al primo officio. In conseguenza i Conservatori saranno tenuti di rilasciare, oltre la quietanza in fine della nota di seguita iscrizione, o dell'atto della trascrizione, tante copie di detta quietanza, quante glie ne saranno dimandate.

Digitized by Google

67. Per le iscrizioni espresse nell'art. 54 del Moto-proprio, segneranno i Conservatori gli articoli in debito, e nel sommario di officio ne intesteranno la partita a carico del debitore indicato nelle note ipotecarie, dal quale, quando non si faccia il pagamento, in seguito dell'invito che gli verrà trasmesso dai rispettivi Conservatori, l'amministrazione del Bollo e Registro ne procurerà l'esigenza, mediante la mano-regia.

68. Eseguiranno lo stesso per la esigenza degli emolumenti, per le rinnovazioni espresse nell'art. 78, per il rimborso della carta dei registri, e di quella delle note vidimate per il bollo, onde ricuperare il tutto direttamente dalle persone a carico delle quali esiste l'iscrizione, quando la rinnovazione sia fatta in tempo abile dalla parte interessata, ovvero per ripeterne il duplicato pagamento da quelli, che sarebbero stati obbligati di presentare le note, e che hanno trascurato di farlo.

69. Il Conservatore premesse tutte le disposizioni ordinate per ottenere l'incasso tanto delle tasse dovute al Governo, quanto degli emolumenti di sua spettanza, non che l'importare dei bolli, e delle intimazioni entro il perentorio termine di un bimestre dopo l'eseguita rinnovazione delle iscrizioni, se gli verrà fatto il pagamento, casserà la partita nel Sommario, e porterà la somma esatta per gli articoli spettanti al Governo, nel registro di deposito degli atti d'iscrizione, ed in quello del visto per il bollo, onde l'importare rimanga compreso nel conto di cassa che il Conservatore deve rendere all'Ispettore del registro, ritenendo a suo profitto la somma degli emolumenti.

70. Non ottenendo i Conservatori il pagamento, allorchè il citato Ispettore del registro si reca a raccogliere, e liquidare il conto trimestrale degli officj delle ipoteche, potranno consegnare al medesimo Ispettore, mediante un formale elenco da essi sottoscritto, tutti gli articoli di debito, qualora ai medesimi non piaccia di continuare essi stessi le diligenze per l'esazione. Non è permesso ai Conservatori di scindere l'esigenza degli enunciati nomi di debitori, ma devono o ritenerli integralmente, ovvero integralmente consegnarli, e fatta la scelta non possono cambiar sistema, senza il consenso dell'amministrazione del registro.

71. Facendo i Conservatori la consegna, non debbono più ingerirsi nell'esigenza degli indicati articoli, ma ne riceveranno la soddisfazione dall'Amministrazione del registro, dopo fattane dalla medesima l'esigènza.

72. Per le iscrizioni legali contro i tutori, e curatori, e contro gli amministratori de'pubblici stabilimenti, come pure per le loro rinnovazioni, dovranno i Conservatori regolare le tasse sul

Digitized by Google

capitale amministrato, ed essendo questa fissata alla metà di quella delle altre iscrizioni, il massimo della tassa stessa, sarà la somma di scudi dieci.

73. Per il solo deposito degli atti da iscriversi, o trascriversi, potrà il Conservatore esigere l'emolumento di bajocchi cinque, senza pretendere altro, per la ricevuta che deve rilasciare alla parte.

74. Il rimborso per il consumo della carta bollata dei registri di formalità, sono obbligati i Conservatori di regolarlo in ragione di bajocchi nove per ogni iscrizione, compreso il bollo del registro dei depositi; oltrepassando la scrittura una facciata del registro, sarà dovuto in proporzione. In quanto alle trascrizioni esigeranno il preciso rimborso della carta che verrà impiegàta.

75. La tabella annessa al presente Regolamento, specifica con esattezza le tasse precise, e gli emolumenti che possono esigere i Conservatori, secondo quanto viene prescritto nel Moto-Proprio. Questa dovrà invariabilmente osservarsi, e tenersi affissa in luogo visibile a tutti, in ciascun'officio delle ipoteche.

76. Li Conservatori che esigeranno per qualsiasi titolo, ed anche in minima parte, più di quanto viene alli medesimi assegnato dalla legge, e specificato nel presente Regolamento, ed annessa tabella, saranno sospesi, e in caso di recidiva, destituiti, e puniti secondo le circostanze.

DISPOSIZIONI GENERALI.

77. Tutti gl'Impiegati nella Direzione del sistema ipotecario sono sotto l'immediata autorità della Prefettura degli Archivj.

78. L'Assessore Legale sarà il consultore in ogni affare in cui si tratti d'interpretare, ed applicare la legge, nelle questioni che possono promuoversi a carico dei Conservatori delle ipoteche, ed in genere negli altri qualunque, che riguardano la direzione del medesimo sistema.

79. L'Ispettore è incaricato dell'esatta osservanza di tutto ciò che riguarda lo scrupoloso adempimento delle leggi sulle Ipoteche, negli ufficj destinati per la conservazione delle medesime. La Prefettura gli ordinerà, a seconda dei casi, le generali, e particolari ispezioni, ma quando lo creda conveniente, potrà ancora senza bisogno di particolare autorizzazione, osservare nei respettivi ufficj, le operazioni dei Conservatori, la tenuta dei registri, e libri, la decenza dei locali, e condotta dei subalterni Impiegati, facendone poi di tutto rapporto alla Prefettura.

Digitized by Google

80. Il Segretario avrà la direzione della Segreteria, e degli altri Impiegati nella medesima, affinchè tutte le incombenze ad essa relative, sieno con esattezza, e diligenza eseguite.

81. Si terrà in Segreteria un particolare registro, coll'intestazione nei diversi fogli dei titoli del Moto-Proprio, e sotto ciascuno di essi verranno riportate le rispettive risoluzioni che formano massima, per trasmetterne copia in ogni anno all'Ispettore, e Conservatori, onde si proceda con uniformità in ogni officio.

82. Gli officj delle ipoteche proseguiranno a rimanere nei luoghi ove attualmente esistono, ed avranno per circondario la intiera Legazione, o Delegazione corrispondente al nuovo riparto territoriale.

83. Le iscrizioni, e trascrizioni, e tutti gli atti eseguiti per i beni situati in luoghi, e territorj, che in forza del nuovo riparto territoriale passano dal circondario di un'officio, in quello di un altro, restano fermi, e validi pel corso del loro decennio, senza bisogno di trasporto nell'officio a cui al presente viene attribuito il territorio, nel quale resta situato il fondo. Quando però per tali iscrizioni scaderà il decennio, con il quale viene a terminare l'effetto delle iscrizioni medesime, volendo il creditore che non rimangano perente, dovrà farne la rinnovazione all'officio nel cui circondario sono i fondi ipotecati, e se questi esistessero in diversi circondarj degli officj, si rinnoverà l'iscrizione in ciascuno di essi.

84. A forma di quanto è stato concertato tra Monsig. Tesoriere, e la Prefettura degli Archivj in seguito del Regolamento sulla nuova Amministrazione del Registro, e Bollo del 22 Decembre 1826, le ispezioni, e verificazioni prescritte agli articoli 7, 19 e 20 dello stesso Regolamento, sieno in giro ordinario trimestrale, sieno in controlleria, s'intendono ristrette, quanto ai Conservatori delle ipoteche, a ciò solo che si riferisce alla parte finanziera, per verificare cioè, se la percezione delle tasse è conforme alle somme, se queste somme portate nel registro di deposito, corrispondono alle note originali, se leggi del Bollo, e Registro sonosi adempiute nelle trascrizioni, o altri atti, e finalmente se la cassa trovasi in pareggio, esclusa sempre ogni altra discussione, o osservazione spettante alla regolarità degli atti, e delle loro formalità, e generalmente alla sostanza del Regime Ipotecario, siccome cose esclusivamente appartenenti alla Prefettura degli Archivj.

85. Le disposizioni dell'articolo 24 del suddetto Regolamento intorno ai permessi di assenza d'accordarsi da Monsignor Tesoriere, s'intendono relative soltanto all'Amministrazione del Registro, e non estensive perciò ai Conservatori delle ipoteche, pei

Digitized by Google

quali ultimi si prenderanno da Monsignor Tesoriere i convenienti concerti, onde alla circostanza i permessi, che la Prefettura stimerà accordare, sieno combinati in modo che non pregiudichino all' interesse Camerale.

86. Le prescrizioni dell'articolo 35 del ripetuto Regolamento sulle cauzioni delli Conservatori, riguardono soltanto quelle che debbono dare per garanzia, e indennità del pubblico erario, e non mai quelle prestate, o da prestarsi per la loro gestione verso la Società, le quali rimangono sotto l'esclusivo esame, ed approvazione della stessa Prefettura.

87. Per la più facile esecuzione dell'articolo 47 si dichiara, che nella vacanza di alcuna delle Conservazioni delle ipoteche, la Prefettura degli Archivj interpellando Monsig. Tesoriere, verrà in cognizione se alcuno Ispettore del Registro desidera concorrervi. Nella ipotesi affermativa, saranno dal Tesorierato rimessi alla Prefettura i titoli necessarj per istabilire la idoneità della persona, e la sufficienza della cauzione, onde dopo l'esame, e l'approvazione della Prefettura stessa, salva la prelazione di un Conservatore di egual merito, possa provocarsi la nomina di taluno degli anzidetti Ispettori, in preferenza degli estranei, mediante rapporto del Prefetto degli Archivj da umiliarsi al Santo Padre, a cui tutto è riservato.

88. Dalle disposizioni degli articoli 21, e 31 dell' indicato Regolamento, rimangono esclusi i Conservatori delle ipoteche, i quali dipendono intieramente dalla Prefettura degli Archivj.

89. Le massime in fine delle quali parla l'articolo 59 riguardano la sola applicazione dei Regolamenti sul bollo, e registro, e delle ipoteche quanto all' interesse dell' erario Camerale, e non possono avere per oggetto i regolamenti del sistema ipotecario, e tutto ciò che concerne la loro esecuzione.

90. I Conservatori delle ipoteche attualmente in esercizio, ai quali in conformità del Moto-Proprio competerebbe l'onorario di scudi dodici, o di scudi quindici, percepiranno il di più fino alla somma di scudi venti durante il loro impiego personale. Agli altri Conservatori, ai quali competerebbe l'onorario di scudi venti, non è dovuto alcun supplemento.

91. Rimanendo aboliti il libro particolare destinato alla trascrizione delle esecuzioni immobiliarj, e l'altro che conteneva le semplici denunzie delle subaste, e delle vendite giudiziarie d'immobili, intimate al debitore, ed ai creditori iscritti, saranno tali libri immediatamente chiusi dai Conservatori, e dagl' Ispettori del bollo, e registro pel rispettivo interesse.

Digitized by Google

92. In caso di morte di alcun Conservatore, o in caso d'istantanea sospensione, o rimozione, il primario impiegato dell'officio, ne disimpegnerà provvisoriamente le funzioni, godendo dell'onorario, e degli emolumenti del Conservatore stesso, e sopportando le spese. La cauzione prestata dal Conservatore, e la sua eredità, rimane obbligata pel fatto dell'impiegato, durante il corso di un mese, dal giorno che ha assunto le veci del detto Conservatore. Gli eredj del medesimo in caso di morte, o egli stesso quando sia rimosso, o sospeso potranno invigilare sull'impiegato suddetto, per la regolarità delle di lui operazioni. Intanto il Prefetto degli Archivj darà sul proposito le necessarie disposizioni, e provvederà al tempo ulteriore del mese indicato, qualora continui la vacanza.

93. I Notarj, o altri che a forma dell'articolo 31 del Moto-Proprio, anticiperanno le spese per le iscrizioni ivi enunciate, potranno ripeterle duplicate, come gli è stato concesso, contro quelli che erano obbligati ad iscrivere, col privilegio fiscale della mano regia, conforme si pratica dall'Amministrazione del registro.

94. Le presenti disposizioni dovranno essere in ogni parte eseguite dalli Conservatori, e dagli altri nominati per tutto ciò che li riguarda a datare dal giorno quindici Febbrajo prossimo, e sono surrogate alle precedenti istruzioni, senza però che abbiano forza retroattiva.

Dato in Roma dalla Nostra Residenza li 30 Gennajo 1828.

GIUSEPPE UGOLINI
Chierico della R. Camera, e Prefetto degli Archivj.

Digitized by Google

SPECIFICA DELLE TASSE DOVUTE AL GOVERNO

Per le iscrizioni delle ipoteche, dei vincoli di fidecommisso, e delle trascrizioni; come pure degli emolumenti dovuti alli Conservatori per li succitati atti, e per altri non gravati di Tassa.

TASSE

1. La rinnovazione decennale della iscrizione ipotecaria, è esente dalla tassa. . . . . .
2. In niun caso la tassa per le iscrizioni ipotecarie, e per i vincoli fidecommissarj, potrà eccedere li scudi venti, come non potrà essere minore, per gli indicati titoli, e per quelli di trascrizione, di bajocchi cinque.
3. L'iscrizione, e il vincolo di fidecommisso oltrepassando la somma di scudi cento, sarà in proporzione aumentata la tassa per ogni cento scudi di . . . . baj. 10
4. Le succitate tasse dovranno per metà soltanto pagarsi, quando le iscrizioni, o vincoli fidecommissarj riguardano titoli anteriori all'attivazione del sistema ipotecario, come pure per le iscrizioni a carico dei tutori, curatori, ed amministratori dei pubblici stabilimenti.
5. La tassa dovuta per gli atti di trascrizione, che non dovrà mai eccedere li scudi sessanta, sarà in proporzione di ogni cento scudi . . . . . baj. 30
6. Il consumo della carta bollata delli registri di formalità, si regola come segue;
   1.° Per la scritturazione della nota, che non oltrepassi una facciata del registro Iscrizioni, ivi compreso pure il consumo del bollo dell'altro registro dei Depositi . . . . . baj. 9
   2.° Oltrepassando la facciata, sarà dovuto in proporzione il rimborso del bollo. Per le trascrizioni, si dovrà esigere il preciso importare della carta bollata, che verrà impiegata.

Digitized by Google

EMOLUMENTI

1. Per la sola presentazione degli atti da iscriversi o trascriversi, anche comulativi . . . . . baj. 05
2. Per ogni iscrizione ipotecaria, o rinnovazione, qualunque sia il numero dei debitori, o creditori specificati nella nota, quando la ipoteca è dipendente da un atto solo . . . . . baj. 20
3. Per ogni iscrizione che il Conservatore deve fare d'officio, quando abbia luogo in seguito delle trascrizioni . . . . . baj. 20
4. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, o traslazione d'iscrizione parziale, o integrale, e per ogni altra annotazione da farsi nei registri di formalità . . . . . baj. 20
5. Per ogni cancellamento, o riduzione di una ipoteca, baj. 20
6. Per ogni iscrizione di vincoli fidecommissi, e per le radiazioni, e restrinzioni de' medesimi, come pure per ogni certificato di cessazione, o delezione di detti vincoli . . . . . baj. 40
7. Per la trascrizione nel registro di formalità di un atto, o contratto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per facciata, e quindici sillabe per ogni linea . . . . . baj. 10
8. Per ogni certificato contenente una sola trascrizione, o iscrizione, ovvero di non esisterne alcuna . . . baj. 20
9. Per i certificati generali, o parziali, che contengono più di una iscrizione, per la prima iscrizione *bajocchi venti*, e per le successive, per ogni una . . baj. 10

   Lo stesso dovrà osservarsi nel rilascio dei certificati relativi ai titoli trascritti.
10. Per ogni certificato richiesto di cambiamento di domicilio, cessione, o traslazione d'iscrizione parziale, o integrale; di cancellamento, o riduzione di una iscrizione, ed in genere richiedendosi il rilascio di un certificato comprovante un annotamento fatto nei registri di formalità . . . . . baj. 20
11. Per le copie collazionate, e firmate, degli atti deposti, o trascritti, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per facciata, e quindici sillabe per ogni linea . . . . . baj. 10

Digitized by Google

12. Per ciascuna copia di quietanza di tassa d' iscrizione, o trascrizione . . . . . baj. 05

Le ricevute del pagamento delle tasse, e degli atti consegnati all' officio, ad eccezione come sopra dei depositi per le iscrizioni, e trascrizioni, non sono soggette ad alcun' emolumento, potranno bensì li Conservatori essere indennizzati del valore della carta bollata, che impiegano nelli certificati, e copie, delle quali vengono richiesti.

Digitized by Google

INDICE

DEI CAPITOLI.

Cap. I. *Delle iscrizioni, e del modo di eseguirle*, Pag. 3
Cap. II. *Delle rinnovazioni* 5
Cap. III. *Delle trascrizioni* 7
Cap. IV. *Del subingresso, riduzione, estinzione, e cancellamento delle ipoteche* 8
Cap. V. *Degli obblighi, e della responsabilità dei Conservatori; della pubblicità dei loro registri, e della forma con cui devono essere tenuti* 9
Disposizioni generali 15
Specifica delle tasse dovute al Governo per le iscrizioni delle ipoteche, dei vincoli di fidecommisso, e delle trascrizioni; come pure degli emolumenti dovuti alli Conservatori per li succitati atti, e per altri non gravati di Tassa 19

Digitized by Google